



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10992 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Loredana Antonella Randazzo, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Americo, presso il cui studio in Roma, via Cosseria, 2, ha eletto domicilio;

contro

Cnr - Consiglio nazionale delle ricerche, in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi, 12, è domiciliato;

nei confronti

Irene Dell'Aversana;

per l'annullamento

(ric.)

- del bando di concorso del Cnr n. 366.68, pubblicato il 7.8.2018, avente a oggetto l'assunzione di 1 tecnologo di III[^] livello ("Settore tecnologico supporto alla ricerca"), nelle seguenti parti: art. 2, co. 2: "ai fini della partecipazione alla presente

procedura concorsuale è richiesto inoltre che i candidati non siano titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato di qualsiasi profilo e/o qualifica presso una pubblica amministrazione sia alla data di scadenza della presentazione della domanda che alla data dell'eventuale assunzione. A tal fine il candidato deve comunicare tempestivamente qualsiasi variazione intervenuta in tal senso”; art. 3, co. 3: “la domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente utilizzando l’applicazione informatica disponibile sul sito CNR nell’area concorsi <https://selezionionline.cnr.it> seguendo le istruzioni specificate al successivo art. 4”; co. 4: “non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione”; co. 7, nella parte in cui si prevede la dichiarazione dei candidati sotto la propria personale responsabilità “di non essere titolari di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso una Pubblica Amministrazione, così come previsto dall’art. 2, co. 2 del presente bando”; art. 4 (modalità di presentazione della domanda), nella parte in cui conferma l’impiego esclusivo del sistema on line; art. 5 (esclusione dal concorso), ove si prescrive l’esclusione del candidato in caso di presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate nell’art. 4 nonché in mancanza dei requisiti indicati dall’art. 2, co. 1, lettere da *a*) a *j*), e dall’art. 2, co. 2;

- del provvedimento di esclusione (pervenuto il 6.9.2018) adottato sul rilievo del mancato inoltro della domanda di partecipazione attraverso il sistema telematico;
- della delibera del 23.7.2018 e degli atti successivamente assunti nonché dello stesso bando, se interpretati nel senso di escludere dal computo dei 3 anni di anzianità il servizio prestato presso gli istituti di ricerca delle università;

(*mm.aa.*)

- dei provvedimenti di ammissione con riserva alla procedura e di valutazione dei titoli, nella parte in cui il punteggio risulta assegnato con riserva;
- della graduatoria di merito definitiva, pubblicata il 21.12.2018, nella parte in cui la ricorrente risulta inserita nella posizione n. 50 con riserva e non a pieno titolo,

nonché delle successive rettifiche;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione intimata;

Relatore nella camera di consiglio del 29 maggio 2019 il cons. M.A. di Nezza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista l'istanza, presentata da parte ricorrente, di autorizzazione all'integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami;

Considerato (impregiudicata ogni questione in rito e in merito):

- che l'istanza merita adesione, avuto riguardo al numero dei concorrenti (82) inseriti nella graduatoria definitiva (v. artt. 41, co. 4, e 49, co. 3, c.p.a.);

- che la notifica va effettuata con le modalità di seguito precisate (*ex art. 52 c.p.a.*):

a) parte ricorrente curerà la pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Cnr dal quale risulti: l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso; il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata; gli estremi dei provvedimenti impugnati; l'indicazione nominativa dei soggetti inseriti nella graduatoria del concorso per cui è questione; un sunto dei motivi di impugnazione e le domande formulate (con riferimento sia al ricorso sia al ricorso per motivi aggiunti); l'indicazione del numero e del contenuto della presente ordinanza;

b) l'amministrazione è tenuta, a sua volta, a rilasciare alla parte ricorrente un'attestazione relativa all'avvenuta pubblicazione dei dati innanzi indicati e a non rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, l'avviso di cui alla precedente lett. *a*);

Considerato che la pubblicazione in questione va effettuata entro il 31.7.2019, con ulteriore termine sino al 10.9.2019 per il deposito della prova dell'esecuzione dell'incombente;

P.Q.M.

dispone che la parte ricorrente provveda all'integrazione del contraddittorio entro i termini e con le modalità indicate in motivazione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 29 maggio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Mario Alberto di Nezza, Consigliere, Estensore

Luca De Gennaro, Consigliere

L'ESTENSORE

Mario Alberto di Nezza

IL PRESIDENTE

Giampiero Lo Presti

IL SEGRETARIO